

Publicato il 05/10/2017

N. 03593/2017 REG.PROV.PRES.
N. 03745/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3745 del 2017, proposto da:

-OMISSIS- Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Laura Di Maro, Riccardo Ventre, Gaetano Antonio Ventre, con domicilio eletto presso lo studio Rosa Laura Di Maro in Napoli, viale Antonio Gramsci 11;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura della Provincia di Caserta, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) Della nota prot. n. Cat.12b.16/ANT/AREA 1[^] del 6 luglio 2017, pervenuta nella medesima data, con cui la Prefettura di Caserta ha disposto interdittiva antimafia nei confronti della società ricorrente;

2) Di tutti gli atti richiamati nella interdittiva antimafia, dei quali si ignora il contenuto in quanto mai comunicati, con particolare riferimento: a) al provvedimento ignoto numero e data di richiesta di informazioni antimafia,

formulata ai sensi dell'art. 91 del D.Lg.vo n.159/2011 sul conto della società ricorrente; b) alla nota prot. n. 0042046 del 15 luglio 2015, con cui la Prefettura di Caserta ha richiesto alle forze di polizia informazioni sul conto della società -OMISSIS- s.r.l.; c) alla nota prot. n. Cat.Q2.2/ANT/BN del 10 ottobre 2015, della Questura di Caserta; d) alle note prott. n. 00277585/2-8 "P" del 09 maggio 2017, n. 0277585/2-9 "P" del 14 giugno 2017 del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta; e) alle note prott. n. 00560557/2016 del 18 novembre 2016, n. 0291217/2017 del 14 giugno 2017 del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta; f) alla nota prot. n. 0451096/15 del 24 settembre 2015 del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli; g) alla nota prot. n. 16897/125/NA/H7 del 14 agosto 2015 della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; h) al verbale del 16 giugno 2017, redatto dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della società ricorrente;

3) Di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi della società -OMISSIS- s.r.l...

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto necessario acquisire copia autentica del provvedimento prefettizio impugnato, nonché tutti gli atti, i verbali istruttori e gli accertamenti sui quali fonda, ed ogni altro atto utile ai fini della decisione;

P.Q.M.

Ordina alla Prefettura- U.T.G. di Caserta di depositare gli atti e i documenti di cui in motivazione, presso la segreteria del Tribunale, entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.

Il deposito dovrà avvenire nelle forme telematiche secondo le disposizioni del PAT, salvo che i documenti richiesti non contengano atti "Classificati", nel qual caso l'amministrazione intimata potrà trasmettere questi ultimi in forma

cartacea e chiedere che gli stessi vengano acquisiti in tale forma e protocollati manualmente, ai sensi dell'art. 136, co. 2, c.p.a..

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Napoli il giorno 5 ottobre 2017.

**Il Presidente
Salvatore Veneziano**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.